

n.1 allegato citato

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Milano 53
00184 ROMA

Trasmissione a mezzo pec: ram@pec.bancaditalia.it

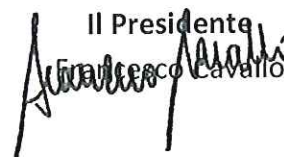
San Marzano di San Giuseppe, 10 ottobre 2017

Oggetto: Documento in consultazione "Disposizioni di Vigilanza per la Banche di Credito Cooperativo".

Si ringrazia codesta Autorità per aver coinvolto gli intermediari bancari nella valutazione del contenuto delle disposizioni in consultazione e per la possibilità di esprimere commenti e proposte sui temi trattati.

Si trasmettono, in allegato, le osservazioni della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente

Francesco Cavallo



SOCIETÀ COOPERATIVA - Iscritta all'Albo delle Banche n. 4554 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Cap. Soc. e Ris. € 44.200.017,00 al 31/12/2015
SEDE LEGALE: Via Vittorio Emanuele - 74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) - Tel. 099.9577410 - Cod. Fisc. 001 308 307 30 - Numero REA TA 33127 - PEC: direzione@pec.bccsanmarzano.it

Direzione Generale e Presidenza: SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) - Via Vittorio Emanuele, 190/A - Tel. 099 9577410 - Fax 099 9575501

Filiali: 74020 FAGGIANO (TA) - Via Alfieri, 17 - Tel. 099 5914229
72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - C.so Garibaldi, 77 - Tel. 0831 812855
74023 GROTTAGLIE (TA) - Via Messapia ang. Via Emilia - Tel. 099 5637699
74020 LEPORANO (TA) - Via A. De Gasperi, 37 Pal. A - Tel. 099 5315002
74016 MASSAFRA (TA) - Via G. Falcone, 8 - Tel. 099 8854266

74020 SAN MARZANO DI S.G. (TA) - Via Vittorio Emanuele, 139 - Tel. 099 9577411
74028 SAVA (TA) - Via Mazzini, 118 - Tel. 099 9746172
74123 TARANTO - C.so Umberto ang. Via Pupino, 13 - Tel. 099 4535806
74121 TARANTO 2 - Via Umbria 216 - Tel. 099 374973
72029 VILLA CASTELLI (BR) - Via per Ceglie - Tel. 0831 860195

1

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 11.09 al 10.11.2017)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE II - STRUTTURA	3.1 Soci cooperatori		Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore a 500 e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 100.000 euro.	- Non si comprende cosa dovrebbe spingere un socio cooperatore, in presenza del voto capitarario, ad impegnare fino a 100.000 euro nel capitale di una BCC.
SEZIONE II - STRUTTURA	4. Competenza territoriale	pag. 9	Le banche di credito cooperativo indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale. La zona di competenza territoriale ricomprende: a) i comuni ove la banca ha sede e proprie succursali; b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a); c) i comuni limitrofi a quelli indicati alle precedenti lettere a) e b) ove la banca ha un numero di soci almeno pari a: • 2,5% della popolazione residente nel comune, se questo non supera i 50 mila abitanti; • 0,3% della popolazione residente, se il comune ha più di 50 mila abitanti (1). Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere contiguità territoriale (2) (3).	- La previsione relativa alla lettera c) dovrebbe costituire per le BCC una possibilità ulteriore di estensione della propria area di competenza territoriale. Tuttavia, l'analisi e l'approfondimento dei valori degli indicatori richiesti non lo permette. Infatti, tenuto conto che in alcune regioni geografiche vi è un numero elevato di comuni (ad esempio, Taranto 29, Lecce 97, Brindisi 20), l'estensione della competenza territoriale risulterebbe comunque limitata da questo aspetto. Inoltre, tenuto conto che la direzione e controllo delle BCC è della Capogruppo, si ritiene che allo stato attuale venga meno la necessità di limitare la zona di competenza all'interno degli Statuti in maniera così restrittiva. Si propone, quindi, che le BCC indicino nello Statuto che la propria zona di competenza territoriale sia quella della provincia dove ha sede la Direzione Generale (sede sociale) e, almeno, le province limitrofe, se non l'intera regione di appartenenza. In quest'ultimo caso, bisognerebbe estendere la zona di competenza territoriale alle regioni limitrofe per quelle BCC che operano in zone confinanti tra regioni. Si propone il seguente testo: <i>"Le banche di credito cooperativo indicano nel proprio statuto la competenza territoriale costituita dalla provincia in cui ha sede la banca e le province a questa limitrofe, fermo restando che il piano delle succursali e delle sedi distaccate dovrà essere concordato con la Capogruppo"</i>. Ciò al fine di poter cogliere, con il coordinamento della

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 11.09 al 10.11.2017)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
				Capogruppo, le migliori opportunità del mercato di riferimento indipendentemente dalla stretta contiguità territoriale, la quale, il più delle volte, costituisce un limite ad un corretto sviluppo delle attività e non un'opportunità. In sintesi, sarebbe opportuno superare il concetto del "comune limitrofo" e giungere ad una copertura territoriale concordata con la Capogruppo nell'ottica di cogliere le opportunità lì dove si manifestino (ad esempio, comuni non limitrofi senza alcuna copertura bancaria, capoluoghi di provincia dove pur in presenza di copertura bancaria, ci siano comunque ampi spazi di sviluppo per una BCC). <i>"L'assetto operativo e organizzativo della Capogruppo deve consentire di sfruttare significative opportunità in termini di economie di scala, di razionalizzazione delle reti distributive, di finanziamento degli investimenti, di salvaguardia a promozione della posizione competitiva dell'intero settore"</i> (cfr. Intervento del dott. Barbagallo, Roma 21 marzo 2016 - La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e dell'Unione bancaria). Il concetto del "comune limitrofo" risulterebbe contraddittorio ed in antitesi con quanto riportato nell'intervento del dott. Barbagallo (cfr. Perugia, 1 aprile 2017 - Banche e mercato: nuove sfide per operatori e istituzioni): (...) <i>"Alle modifiche regolamentari si è inoltre associata una profonda revisione dell'architettura istituzionale, in particolare con la creazione dell'Unione bancaria per i paesi dell'area dell'euro. Si tratta di cambiamenti che accrescono il grado di armonizzazione delle regole, favoriscono l'integrazione dei mercati e, di conseguenza, rendono il mercato bancario europeo più competitivo rispetto al passato, più confrontabile e, pertanto, più esposto al vaglio e alla disciplina del mercato. Per contro, riducono gli spazi disponibili a</i>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 11.09 al 10.11.2017)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
				<u>livello nazionale per tener conto di eventuali specificità, circostanza che, specie nella fase di adattamento alle nuove regole, può risultare problematica" (...)</u> Sono proprio queste eventuali specificità che, oggi, devono essere superate: <u>"Con la riforma delle BCC si è approntata una nuova cornice entro la quale il mondo del credito mutualistico potrà rafforzarsi, senza perdere la propria vocazione di prossimità e servizio al territorio. Con la nascita dei gruppi cooperativi si pongono le basi di un rafforzamento degli assetti di governo e di controllo dei rischi, di maggiore efficienza operativa, di capacità di fronteggiare eventuali carenze patrimoniali. Il nuovo assetto avvicinerà il mondo del credito cooperativo italiano alle esperienze dei principali paesi europei. Ne agevolerà la ristrutturazione, rendendolo maggiormente in grado di competere sul mercato e di soddisfare le esigenze della clientela"</u> La nuova cornice prevede che i Gruppi di Credito Cooperativo competano con i Gruppi bancari nazionali e che, quindi, abbiano gli stessi strumenti e le stesse opportunità, anche in termini di sviluppo territoriale, senza dover avere un numero di soci pari a percentuali specifiche della popolazione residente in quel comune. Risulterebbe contraddittorio che una BCC sia limitata dal punto di vista del suo sviluppo territoriale. <u>"L'ampliamento e la diversificazione delle fonti di ricavo - continua il dott. Barbagallo - sono necessari per divenire più competitivi nel nuovo quadro dell'Unione bancaria; in alcuni casi sono indispensabili per la stessa sopravvivenza degli intermediari"</u>: è facile prevedere che la difesa della redditività, nell'era dei tassi zero, Mifid2 e della rivoluzione Fintech, non potrà che passare dalla tenuta e dalla

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 11.09 al 10.11.2017)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
				diversificazione delle commissioni e, di conseguenza , dal ripensamento del rapporto banca-cliente nella domanda di consulenza finanziaria. Il gap di educazione finanziaria non potrà che essere colmato da una attività pedagogica degli istituti bancari nei confronti dei clienti (consulenza) e non potrà prescindere da una presenza fisica e capillare, a pena di un'ulteriore erosione della profittabilità. Riteniamo, quindi, che una BCC debba essere valutata per quello che realmente riesce ad esprimere in un territorio che rimane comunque locale, ma non soffocata nella sua operatività da concetti come "la contiguità dei comuni" che riteniamo assolutamente superati nell'attuale contesto economico ed alla luce della riforma del credito cooperativo. Riteniamo che le competenze territoriali delle BCC debbano essere demandate alla Capogruppo (così come avviene per i gruppi bancari nazionali rif Circolare 285) e non necessariamente essere riportate all'interno degli Statuti. Tali proposte risultano coerenti con il concetto di localismo bancario utilizzato per le Kreditgenossenschaften in Germania (principio regionale), dove non risultano esservi previsioni normative atte a limitarne le attività, da un punto di vista territoriale, alla luce del loro forte legame con il territorio. Anche in ragione del fatto che il territorio a cui fa riferimento il legislatore utilizzando il termine Bezirk (in italiano: distretto, zona, circoscrizione) è di difficile definizione, in quanto non deve necessariamente corrispondere a quello di un comune. Sembrerebbe quindi che la normativa tedesca non vincoli l'operatività delle banche cooperative nella zona in cui risiede, nonostante tali banche operino prevalentemente a livello locale

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 11.09 al 10.11.2017)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
				e abbiano un forte legame con il territorio in cui hanno la sede legale, che viene infatti anche indicato nella denominazione societaria. Risulta quindi necessario, nell'ottica della Unione bancaria europea, adeguare tale previsione normativa sulla base di quanto sopra esposto.
SEZIONE II - STRUTTURA	4. Competenza territoriale	pag. 10	Possono essere previste sedi distaccate caratterizzate dal fatto che sono insediate in comuni non ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono essere nominativamente indicati nello statuto. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi.	- Anche a questo proposito, riteniamo non opportuno indicare in maniera pedissequa le sedi distaccate in cui insediare la BCC, in quanto queste possono essere soggette a mutamenti delle condizioni di mercato e, quindi, riteniamo più opportuno valutarle volta per volta in accordo con la Capogruppo. Lo Statuto dovrebbe riportare solo l'indicazione generica della possibilità di aprire sedi distaccate nell'ambito della provincia/regione di appartenenza e, comunque, sempre in accordo con la Capogruppo (ad esempio, la BCC di San Marzano potrebbe aprire sedi distaccate nella regione Puglia se in accordo con la Capogruppo). Le condizioni indicate alla lettera a) non dovrebbero essere contenute nello Statuto delle BCC: al suo interno dovrebbero invece essere indicate le sole raccomandazioni/indicazioni di massima da tenere presente in fase di richiesta di apertura di una nuova sede distaccata al fine di tutelare ulteriormente il potenziale socio e non creare delle inutili aspettative.
SEZIONE II - STRUTTURA	4. Competenza territoriale	pag. 10	Per l'apertura di sedi distaccate è necessario che la banca: a) abbia posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 500 adesioni da parte di nuovi soci; b) sia in linea con i requisiti prudenziali obbligatori a livello individuale (2); c) la situazione organizzativa ed il sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario cooperativo di appartenenza siano adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento. Resta fermo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.6, della Circolare n. 285 in materia di apertura di sedi distaccate e di	

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 11.09 al 10.11.2017)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
			<i>succursali in Italia e all'estero da parte delle banche di credito cooperativo.</i>	
SEZIONE II - STRUTTURA	5. Modifiche statutarie e trasformazioni	pag. 10	Lo statuto delle banche di credito cooperativo svolge un ruolo essenziale per la definizione del carattere cooperativo della banca, in particolare le finalità mutualistiche e il localismo. In tale ambito, lo statuto disciplina, fra l'altro, le categorie di soci e i requisiti e le procedure per la loro ammissione, i criteri di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale, le attività consentite. L'autorità competente valuta lo schema statutario tipo predisposto nell'ambito della categoria e le eventuali modifiche statutarie diffusi dallo statuto tipo, avendo riguardo – oltre che alla sana e prudente gestione, secondo la disciplina applicabile alla generalità delle banche (3) – anche al rispetto delle presenti disposizioni e della speciale disciplina di legge applicabile alle banche di credito cooperativo.	- Si propone di specificare che le modifiche statutarie debbano essere predisposte dalla Capogruppo, unica entità ad avere il ruolo di predisporre gli statuti "tipo" delle BCC aderenti ai costituenti gruppi bancari cooperativi e non dalle associazioni di categoria.
SEZIONE III – OPERATIVITA'	1. Operatività prevalente a favore dei soci	pag. 12	Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente nei confronti dei propri soci. Il principio della prevalenza dell'operatività con i soci è rispettato quando più del 50% delle esposizioni è verso soci cooperatori (o è garantito da soci cooperatori).	- Si propone la seguente modifica: "Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente nei confronti dei propri soci, che possono essere residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale".

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 11.09 al 10.11.2017)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III – OPERATIVITA'	2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale	pag. 12	Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che le esposizioni verso soggetti diversi dai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale. Le esposizioni verso schemi di investimento, ove compatibili con la specifica disciplina delle banche di credito cooperativo, sono considerate, di norma, come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci. Tuttavia, se la banca di credito cooperativo applica uno degli approcci previsti dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni e di partecipazioni detenibili (es. look through totale o parziale, structure-based approach etc.) ed è in grado di conoscere e verificare nel continuo la qualifica di socio e la localizzazione delle controparti sottostanti lo schema di investimento, la banca può considerare le esposizioni sottostanti, in tutto o in parte a seconda dei casi, come esposizioni verso soci e nel territorio di competenza.	- Si propone di escludere dal novero delle esposizioni fuori zona i depositi interbancari a vista e a scadenza presso altri istituti bancari presenti in Italia e gli investimenti in fondi comuni, sicav, etc
SEZIONE III – OPERATIVITA'	2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale	pag. 13	Le esposizioni verso schemi di investimento, ove compatibili con la specifica disciplina delle banche di credito cooperativo, sono considerate, di norma, come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci. Tuttavia, se la banca di credito cooperativo applica uno degli approcci previsti dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni e di partecipazioni detenibili (es. look through totale o parziale, structure-based approach etc.) ed è in grado di conoscere e verificare nel continuo la qualifica di socio e la localizzazione delle controparti sottostanti lo schema di investimento, la banca può considerare le esposizioni sottostanti, in tutto o in parte a seconda dei casi, come esposizioni verso soci e nel territorio di competenza.	- Si propone la seguente modifica: "contengono la propria posizione netta aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri, che può essere innalzata fino al 5% con l'approvazione della Capogruppo" (motivazione: esistono zone geografiche in cui il lavoro con l'estero è particolarmente rilevante).
SEZIONE III – OPERATIVITA'	3. Attività esercitabili	pag. 14	- nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. In particolare, le banche di credito cooperativo: • contengono la propria "posizione netta aperta in cambi" entro il 2% dei fondi propri; • possono stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti	

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 11.09 al 10.11.2017)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
			derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa banca. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della banca; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iv) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della banca; • possono offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivate corrispondono o sono strettamente allineate.	

ad